

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XCI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.	titoli di debito pubblico. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3118) . . . . .	1215
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		PRESIDENTE . . . . .	1215
PRESIDENTE . . . . .	1212		
<b>Congedo:</b>		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	1212	Esònero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3189) . . . . .	1216
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	1216, 1217, 1218
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3119) . . . . .	1212	ZUGNO . . . . .	1216
PRESIDENTE . . . . .	1212, 1213, 1214	CASTELLUCCI . . . . .	1216, 1217
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1212, 1213, 1214	ALBERTINI . . . . .	1217
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1212, 1213	ASSENNATO . . . . .	1217
RAFFAELLI . . . . .	1212, 1213, 1214	ARMANI . . . . .	1217
NICOLETTO . . . . .	1213	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1217, 1218
RESTIVO . . . . .	1214	Determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria). ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (3136) . . . . .	1218
RAUCCI . . . . .	1214	PRESIDENTE . . . . .	1218, 1219
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	1218
Utilizzo delle disponibilità del fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali anche per il rimborso di altri		RAUCCI . . . . .	1219
		DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1219

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
CERVONE ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. ( <i>Urgenza</i> ) (460) . . . . .	1220
PRESIDENTE . . . . .	1220, 1222
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1220, 1221, 1122
SERVELLO . . . . .	1220
RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	1220, 1221
CASTELLI . . . . .	1221, 1222
RAUCCI . . . . .	1221, 1222
ASSENNATO . . . . .	1222

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 1222

**La seduta comincia alle 9,50.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Scarlato è sostituito dal deputato Edgardo Castelli.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Marzotto è in congedo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3119).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato », di cui è Relatore l'onorevole Napolitano Francesco.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente l'onorevole Raffaelli propose un emendamento con il quale si chiedeva l'estensione degli adeguamenti della indennità, di cui si occupa il presente disegno di legge, anche ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo subito dire che non è possibile aderire alla sostanza dell'emendamento Raffaelli in quanto lo stanziamento, che si riferisce alla materia di cui si parla nel presente provvedimento, sarebbe conseguentemente insufficiente.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Indipendentemente dalle affermazioni dell'onorevole Sottosegretario circa l'insufficienza dello stanziamento, cosa importante, vorrei affermare in modo preciso che i vigili del fuoco, avendo ottenuto il medesimo trattamento delle guardie di pubblica sicurezza ed essendo un corpo nazionale, devono godere anche essi dell'indennità di alloggio, così come avviene per corpi analoghi.

Non vi è dubbio tuttavia che il presente provvedimento tende a migliorare la situazione dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali subalterni. Per tale motivo mi dichiaro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge sollecitando il Governo a predisporre un altro disegno di legge per risolvere il problema che si riferisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per risolvere il problema del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può far ricorso ad una apposita leggina.

RAFFAELLI. La questione da me sollevata sembrava degna di migliore attenzione perché, se è vero quello che dice l'onorevole Sottosegretario, non si capisce perché dovrebbe scindersi l'armonia tra il provvedimento in atto ed un altro analogo che dovrebbe essere varato *ex novo*. Nel caso in cui un deputato suggerisca una iniziativa che comporti una modifica, o presenti addirittura una nuova proposta, il Governo ha il dovere di prenderla in considerazione se è fondata. Nel nostro caso si riscontra una tale ipotesi in quanto si vorrebbe approvare un provvedimento che riguarda il Corpo dell'arma dei carabinieri e quello della guardia di finanza, i quali hanno diritto ad un certo trattamento in materia di indennità di alloggio, mentre verrebbe a negare il medesimo diritto ad un Corpo analogo, quale è quello dei vigili del fuoco.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La sua proposta, onorevole Raffaelli, è completamente innovatrice.

RAFFAELLI. Ma, onorevole Sottosegretario, si tratta di un Corpo nazionale civile equiparato, per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza, agli altri Corpi armati.

Con il presente provvedimento si verrebbe a riconoscere la necessità di estendere non solo i miglioramenti, ma anche la suddetta indennità. Questo mi sembra chiaro. E se la questione è fondata, due sono le strade che abbiamo per risolvere il problema: la prima, la più ortodossa, è quella di inserire nell'articolo 1 la norma riguardante i vigili del fuoco; la seconda è quella di approvare questo provvedimento con una rettifica alla copertura, nel senso di provvedere ad essa.

Vi è anche una terza strada, signor Presidente, quella della prassi comune: l'emendamento da me presentato verrebbe stralciato così da trasformarsi automaticamente in proposta di legge prendendo il numero 3119-bis.

PRESIDENTE. Penso, onorevole Raffaelli, che ella possa godersi intera la soddisfazione di aver segnalato una deficienza del presente disegno di legge e di avere ottenuto da parte dell'onorevole Relatore e dell'onorevole rappresentante del Governo il sostanziale assenso alla sua segnalazione.

Ricorderò — come ella ha fatto nella scorsa seduta — che il motivo per il quale in questo disegno di legge non è stato incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da attribuirsi proprio alle date che fanno fede di differenziazione cronologica, per cui questo disegno di legge è stato presentato prima che venisse approvato quello relativo alla istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda l'eccezione da lei sollevata, non mi pare che abbiamo attualmente la possibilità di accogliere il suo emendamento in questa sede, a meno che non si voglia rinviare l'approvazione del provvedimento. Dico questo perché non c'è dubbio che, presentando sotto forma di proposta di legge il suo emendamento, la decorrenza dei benefici avrà effetto anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a partire dalla data stabilita nell'articolo 6, e precisamente il 1° luglio 1961; con l'approvazione del presente provvedimento noi rendiamo possibile l'applicazione delle disposizioni per la gran parte del personale sin dal 1° luglio 1961.

Vorrei dire che in fondo siamo tutti lieti che sia stata offerta alla Commissione la possibilità di porre rimedio a questa — del resto

non voluta — diversa successione cronologica. Nel frattempo mi pare che si potrebbe assentire sull'approvazione di questo disegno di legge riservandoci di prendere in esame la nuova proposta alla ripresa dei nostri lavori.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fin da ora mi impegno a trovare la copertura finanziaria per un provvedimento che estenda tale voce ai vigili del fuoco.

RAFFAELLI. Alla copertura degli oneri che il disegno di legge comporta, provvede l'articolo 7; si stabilisce la riduzione, corrispondente all'onere finanziario, del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il prossimo esercizio e così è risolto il problema.

NICOLETTO. Desidererei che l'onorevole Sottosegretario e il Relatore ci esponessero in cifre gli oneri che il disegno di legge comporta; si tratta infatti di ben 5 Corpi.

Desidero inoltre rilevare la stranezza del trattamento che hanno questi Corpi; fino all'approvazione dell'ultima legge un maresciallo percepiva 5 o 6 mila lire come indennità di alloggio; oggi tale indennità è portata a 9 mila lire, cifra ancora insufficiente; è impossibile che in una città come Brescia o Milano, un maresciallo possa trovare un appartamento che costi 9 mila lire al mese.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Si tratta di un'indennità di alloggio, non di un corrispettivo per l'alloggio, che si dà a taluni componenti questi Corpi in quanto sono soggetti a continui trasferimenti.

NICOLETTO. Il fatto è che tale personale deve abitare in appartamenti fuori dalla caserma, per i quali deve essere pagato l'affitto; si è già parlato di questo molte altre volte in Parlamento. Questa indennità non si aggiunge ad altre, ma deve servire da sola a pagare l'affitto!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Tale indennità costituisce un contributo per l'affitto, non la corresponsione dell'intero affitto!

NICOLETTO. Ma l'ufficiale che abita fuori della caserma è costretto a destinare una somma notevole del suo stipendio al pagamento dell'appartamento che ha affittato per la sua famiglia.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Solo gli agenti e i militari di truppa vivono in caserma; gli ufficiali e i sottufficiali vivono fuori e devono pagarsi l'alloggio.

NICOLETTO. Anche altre volte ci sono state omissioni del genere; evidentemente il disegno di legge non è stato sufficientemente

preparato, se si dimenticano Corpi notevoli come quello dei vigili del fuoco.

RAFFAELLI. I vigili del fuoco costituiscono un Corpo nazionale, malgrado questo non sono menzionati nel provvedimento.

RESTIVO. Se non erro, alla base delle considerazioni del Sottosegretario, onorevole De Giovine, sta l'esigenza dell'autonomia di un provvedimento, sul cui contenuto il Governo dichiara la sua completa adesione. Tale autonomia nasce dal fatto che tutti i corpi elencati in questo provvedimento sono militarizzati; il Corpo dei vigili del fuoco è invece, secondo la definizione contenuta nella più recente disposizione, una organizzazione civile. Quindi non si può stabilire una parità di trattamento per organizzazioni che hanno fisionomie diverse.

Quindi a mio avviso non c'è una lacuna nella impostazione del problema da parte del Governo, il quale in sostanza ritiene che, agli effetti della indennità di alloggio, occorra senza dubbio seguire una uniformità di trattamento, anche se, per ragioni di armonia legislativa e per evitare che si stabilisca un principio generale, è dell'avviso che questo provvedimento abbia una sua autonomia. In definitiva, il Governo dichiara fin da ora di aderire alla sostanza dell'emendamento.

Vorrei pregare il Governo di concretare questa sua dichiarazione in rapporto alla proposta avanzata, che noi esamineremo alla ripresa dei nostri lavori, eliminando così ogni motivo di divergenza, che non esiste sul piano della sostanza, ma soltanto in rapporto a ragioni formali che tuttavia hanno il loro peso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Restivo per il suo intervento che ha portato una considerevole chiarificazione al problema.

Per la verità l'articolo che viene richiamato in favore della estensione dell'indennità di alloggio per il Corpo dei vigili del fuoco, afferma che questo corpo beneficerà di una parificazione legislativa.

RAUCCI. Ma questa, signor Presidente, è una norma che poteva essere inserita nel presente provvedimento!

RAFFAELLI. Ho ascoltato attentamente l'esposizione dell'onorevole rappresentante del Governo e la pregevole interpretazione del collega Restivo. A parte i rilievi sulla necessità dell'autonomia, sulla quale possiamo concordare, mi permetto di dire però, che la questione competeva e compete più al Governo che all'iniziativa parlamentare. Il Governo, infatti, poteva affrontarla con un provvedimento analogo, che, mentre stabiliva l'inden-

nità in questione, affermava altresì, in virtù della legge n. 469 del 1961, il trattamento dovuto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, diverso, sotto certi aspetti, da quello relativo agli altri Corpi.

Prendiamo atto delle dichiarazioni del Governo e del Presidente, condivise se non erro dall'onorevole Relatore e dalla maggioranza, alle quali mi permetto di attribuire il seguente contenuto: 1°) che l'ammontare sarà quello stabilito con l'articolo 1 del presente provvedimento anche per quanto attiene alla estensione della indennità di alloggio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 2°) che la decorrenza dell'indennità sarà quella stabilita nel presente provvedimento, cioè dal 1° luglio 1961.

Solo a questa condizione noi possiamo preannunciare che saranno questi gli elementi che costituiranno i criteri informativi cui sarà improntata la proposta di legge che occorrerà presentare.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso in questo momento fare delle dichiarazioni esplicite in quanto, essendo l'entità della spesa ancora da valutare, non posso pronunciarmi se non uscendo dall'ambito delle mie mansioni. Ripeto però, che sul principio sono completamente d'accordo. Una dichiarazione precisa potrò farla quando discuteremo concretamente sulla nuova proposta di legge.

RAFFAELLI. Si potrebbe stabilire intanto un criterio circa la parificazione. Su questo punto gradirei conoscere il pensiero dell'onorevole Restivo.

RESTIVO. Esiste sempre l'opportunità per un parlamentare di seguire una iniziativa propria in questo campo, per quanto, dalle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, mi è sembrato di capire che non è esclusa la possibilità che venga presentato un provvedimento governativo.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni e poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, essendo stato ritirato l'emendamento Raffaelli, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

1. — Nelle sedi situate in comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) tenenti . . . . .                                      | L. 11.900 |
| b) sottotenenti . . . . .                                 | » 11.700  |
| c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . . | » 11.200  |

2. — Nelle sedi situate in comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

- |   |          |
|---|----------|
| a) tenenti . . . . .                                      | L. 9.765 |
| b) sottotenenti . . . . .                                 | » 9.600  |
| c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . . | » 9.180  |

L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.

(È approvato).

## ART. 2.

L'indennità di alloggio per i primi capitani è stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.

(È approvato).

## ART. 3.

L'indennità di alloggio è concessa nella intera misura agli ufficiali, nonché ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresì al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.

Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa da quella del reparto di provenienza, l'indennità di alloggio è corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove più favorevole.

(È approvato).

## ART. 4.

L'indennità di alloggio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre

il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.

(È approvato).

## ART. 5.

La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonché ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre Forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(È approvato).

## ART. 6.

L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1958, n. 193.

(È approvato).

## ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Utilizzo della disponibilità del fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli del debito pubblico (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3118).**

- PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzo delle disponibilità del fondo per l'acquisto dei buoni del tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli del debito pubblico ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

Poiché il Relatore onorevole Preti è assente, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni ».

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il provvedimento non ha particolare bisogno di essere commentato, in quanto basta la semplice lettura degli articoli per illustrarlo.

Le imposte sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito agrario sono state applicate in base al sistema catastale; abbiamo una miriade di particelle quasi trascurabili, per le quali, già da tempo, il Ministero delle finanze pensava fosse opportuno rinunciare alla iscrizione nei ruoli e alla riscossione, avuto riguardo soprattutto al costo che la loro tassazione viene ad assumere. Secondo una rilevazione che è stata fatta quando ero Sottosegretario al Ministero delle finanze, circa un terzo delle ditte iscritte in catasto, non raggiunge le 50 lire di imponibile dominicale; a queste ditte corrispondeva un imponibile complessivo per reddito dominicale di lire 73.213 e per reddito agrario di lire 63.384. Nonostante siano passati alcuni anni, la situazione è rimasta identica, cioè il numero delle particelle non è sensibilmente aumentato, per cui il problema viene ora riproposto e si traduce nel disegno di legge che è ora al nostro esame. Nella relazione ministeriale presentata al Senato si afferma che in sede di elaborazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, parve che quella potesse essere l'occasione per introdurre una norma in base alla quale fosse consentito escludere dai ruoli le quote minime di imponibile. Ma si osservò che una disposizione del genere avrebbe fatto eccedere i limiti della delega contenuta nell'articolo 63 della legge 5 giugno 1956, n. 1, cioè nella legge « Tremelloni » perciò la materia avrebbe dovuto essere risolta in altra sede.

L'approvazione del disegno di legge in esame si può calcolare porti all'erario una perdita dell'ordine di circa 300 milioni, comprensive delle addizionali in favore degli enti locali e al lordo delle quote inesigibili. Però tale perdita di entrata è soltanto apparente, se si tiene

conto dell'aumento del gettito delle altre imposte dirette, cui darà luogo il più proficuo impiego del personale degli uffici delle imposte. Ci si trova infatti di fronte ad uno dei classici suggerimenti dati dalla scienza delle finanze, la quale consiglia di abolire le imposte, il cui costo di esazione non sia ragguagliato all'ammontare delle imposte stesse.

Sono favorevole a questo provvedimento anche perché apporterà benefici soprattutto nelle zone montane, dove le particelle hanno normalmente una superficie molto limitata e danno quindi un reddito limitatissimo; è giusto quindi che siano esentate dalle imposte erariali e da quelle a favore degli enti locali.

La rilevanza del provvedimento non consiste tanto nella esenzione dalle imposte, quanto nella radiazione dagli uffici di queste partite, che non producono alcun concreto vantaggio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUGNO. Non è questo il modo di risolvere il problema in campo agricolo; infatti alcuni proprietari hanno particelle che costituiscono una superficie molto notevole; trattandosi di particelle reali si possono sommare ed è quindi ingiusto concedere queste esenzioni soltanto da un punto di vista strettamente oggettivo. Raccomando che la revisione consista nel mirare alla personalizzazione delle imposte, il che si tradurrebbe in una dichiarazione che dovrebbero fare i titolari delle varie proprietà fondiaria; le esenzioni potrebbero quindi essere graduate in relazione al complesso della proprietà.

Sono perciò favorevole al provvedimento per ragioni economiche della categoria e per la riduzione dei costi di esazione, che determinano l'appesantimento dei ruoli relativi. Mi auspico e raccomando al Ministro delle finanze che quanto prima si proceda ad una revisione, in funzione personale, della proprietà fondiaria, all'esenzione delle piccole proprietà ed alla graduazione — in forma sia pure leggermente progressiva — delle imposte sulle grosse proprietà.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di rimanere nell'ambito del tema. Il provvedimento che stiamo esaminando ha una portata modesta come tutti avranno certamente intuito.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, vorrei soltanto far rilevare che l'onorevole Zugno ha dichiarato che si tratta di esentare particelle il cui reddito imponibile dominicale è inferiore alle 50 lire e che potrebbero appartenere anche a ditte che possiedono rilevanti proprietà.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

Questo non accade, a mio avviso, perché il disegno di legge prevede l'esenzione di ditte catastali e non di particelle.

ALBERTINI. Non si tratta di singoli fondi, ma della loro estensione globale.

CASTELLUCCI. L'esenzione comprende una somma che si aggira, per tutta l'Italia, intorno ai 300 milioni. Aderisco alle obiezioni sollevate circa la mancanza di un carattere sociale di tale esenzione, ma mi dichiaro favorevole al contenuto del provvedimento.

ASSENATO. Noi voteremo a favore del provvedimento. C'è tuttavia da muovere un rilievo alla intitolazione del disegno di legge in quanto in esso non si fa cenno al Ministero dell'agricoltura, sicché il settore agricolo non ne beneficerà. Questa è tuttavia una buona occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità e sulla necessità di ritornare sull'argomento per assicurare l'esenzione alle minime proprietà. Questo dovrebbe essere il vero scopo e solo in questo modo il provvedimento potrebbe portare un giovamento all'agricoltura.

ARMANI. Vorrei fare una sola raccomandazione all'onorevole rappresentante del Governo. Pur associandomi alla impostazione da ella fatta, signor Presidente, ed ai rilievi mossi dall'onorevole Zugno, vorrei chiedere se il Ministero competente non intenda esperire una indagine sulla convenienza o meno della esenzione di quelle partite che non sono rilevabili, ma che vanno ad esempio dalle 50 alle 100 lire di reddito imponibile dominicale. Voglio dire, se non ritenga di fare uno studio per vedere se non sia opportuno esentare le partite da 50, 100, 150 lire poiché la spesa relativa alla loro riscossione è tutt'altro che produttiva.

PRESIDENTE. Onorevole Armani, se avessi il tempo, potrei fornirle in questo momento tutti i dati relativi, scaglionati per settori. Tuttavia, se non ricordo male, il salto dalle 50 alle 100 lire, dalle 100 alle 250 si aggira intorno all'ordine di molti miliardi. L'onorevole Ministro ha provveduto, naturalmente, a fare eseguire questi conti. Tuttavia non si tratta di una progressione aritmetica, ma di una progressione geometrica.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Brevi dichiarazioni devo fare per sottolineare quanto è già stato detto dall'onorevole Presidente e cioè che questo provvedimento si ispira fundamentalmente al principio della economicità del tributo. Si elimina così tutto un pulviscolo tributario che tiene impegnati per alcuni mesi varie centinaia di funzionari

per gli accertamenti e per la riscossione. Questo è lo scopo essenziale del provvedimento.

Dall'esame analitico della indagine esperita, emergono elementi interessantissimi i quali fanno richiamare l'attenzione sul fenomeno della polverizzazione e della frammentazione della proprietà agraria. Non è qui il caso di fare una lunga dissertazione richiamandoci alla fonte dell'istituto di economia agraria ed all'indagine esperita recentemente dall'unione delle Camere di commercio; tuttavia si può dire che da queste indagini risulta che circa 4 milioni e mezzo di partite comprendono una classe che va fino alle 100 lire di reddito.

Come si vede, si tratta di un problema molto complesso che va affrontato con una certa gradualità. Per intanto si può approvare questo provvedimento che permette l'eliminazione dai ruoli di circa 1 milione e 300 mila-1 milione e 400 mila partite, con un notevole alleggerimento del lavoro degli impiegati degli uffici delle imposte dirette e degli uffici esattoriali.

Considerando l'imponibile di 50 lire di reddito dominicale e l'aliquota del 10 per cento di tributo erariale, si ricava che globalmente si tratterà di una somma di circa 300 milioni di lire, entità modesta dalla quale gli onorevoli colleghi possono rendersi conto delle minuscole proporzioni delle partite che beneficeranno della esenzione.

È stato domandato come si provveda per compensare i comuni e le province che perdono una parte delle entrate, anche se modesta; posso assicurare che si sta preparando un provvedimento con il quale sarà disposto un intervento dello Stato a favore dei comuni e delle province che sono danneggiate da un minore afflusso di entrate a causa dell'applicazione di questo provvedimento e di quello relativo al « Piano verde » dato che in quest'ultimo c'è una serie di articoli riguardanti le agevolazioni tributarie.

Si è ritenuto opportuno predisporre un provvedimento unitario, organico, che provveda a favore delle finanze degli enti comunali e provinciali, per sopperire al mancato introito dei soppressi tributi. Desideravo fare queste considerazioni, perché l'esonero riguarda anche i tributi degli enti locali; nel provvedimento d'altra parte non c'è alcuna disposizione che stabilisca una partita compensativa. Alla ripresa dei lavori parlamentari sarà provveduto a ciò in modo organico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, le partite iscritte nei registri catastali per un reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superiore a lire 50, sono escluse dalle imposte sui redditi dominicale ed agrario nonché da sovrimposte ed addizionali e da qualsiasi altro tributo o contributo applicabile sulla base delle risultanze catastali.

(*E approvato*).

## ART. 2.

In relazione al disposto dell'articolo precedente, gli articoli 49 e 62 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, sono integrati come segue:

All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

« Sono esclusi dall'imposta i terreni il cui reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 52 non supera le lire 600 ».

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« Presupposto dell'imposta sul reddito agrario è l'esercizio dell'impresa agricola su fondi posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, il cui reddito dominicale imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 52, superi le lire 600 ».

(*E approvato*).

## ART. 3.

La diminuzione di entrata derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 300.000.000, sarà compensata con una aliquota del maggior gettito delle tasse di concessione governativa di cui al relativo testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

(*E approvato*).

Da parte dei deputati Zugno, Castellucci e Armani è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 3489, impegna il Governo a studiare e pre-

sentare provvedimenti che consentano anche per le imposte fondiariae la esenzione di un minimo vitale di lire 240.000 a favore dei coltivatori proprietari ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero è già d'accordo sull'opportunità della personalizzazione della imposta fondiaria; il provvedimento odierno può considerarsi un primo passo, poiché, per arrivare allo scopo desiderato, si rendono necessari due provvedimenti tecnici: l'aggiornamento degli estimi catastali e la personalizzazione del catasto per evitare che si determinino sperequazioni, con la conoscenza della somma delle varie partite possedute dalla stessa ditta, per mezzo di sistemi meccanografici, senza che si incorra negli inconvenienti propri della imposizione reale.

Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Zugno, Castellucci e Armani.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3136).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Le ragioni che giustificano la presentazione di questo disegno di legge d'iniziativa governativa sono esposte in modo particolareggiato nella relazione ministeriale che ha accompagnato il disegno stesso al Senato.

Il fine del provvedimento è quello di determinare le competenze del personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia; si tratta del personale delle poste, delle ferrovie e di pubblica sicurezza.

Il trattamento economico di questo personale è attualmente disciplinato dal decreto le-



giSLATIVO del Capo provvisorio dello Stato del 31 luglio 1947, n. 1071, e dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649; in base a tali disposizioni, il personale che risiede in tali località senza la famiglia acquisita, ha titolo alla conversione in valuta estera locale, al cambio in atto al 1° gennaio 1946, di una parte degli assegni fino al limite massimo del 40 per cento dello stipendio o paga, e dell'indennità di carovita netti. I rapporti di conversione in atto nel 1946 hanno subito nel tempo sensibili variazioni in aumento, solo parzialmente compensate dagli aumenti delle retribuzioni. Per ripristinare un trattamento adeguato per il personale di cui trattasi, il disegno di legge prevede l'elevazione della quota da convertire dal 40 al 50 per cento, elevabile al 65 per cento per i dipendenti che hanno famiglia acquisita. Il disegno di legge inoltre reca una importante innovazione, in quanto all'elemento fisso del cambio è stato sostituito quello variabile dei rapporti di ragguglio da determinarsi, con decreto del Ministro del tesoro, per il controvalore massimo di 2 franchi francesi, di 3 franchi svizzeri e di 15 scellini austriaci per ogni 100 lire di stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede la facoltà di riferire i rapporti di ragguglio di cui sopra tanto a singoli gradi o qualifiche, quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzione. Si tratta di una struttura tecnica che riguarda soprattutto il Ministero stesso, e sulla quale eventualmente l'onorevole Sottosegretario fornirà più ampie spiegazioni.

Il terzo comma dell'articolo 2 lascia invariato il trattamento per le visitatrici doganali, non ancora inquadrate nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132.

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento sarà coperto con un normale stanziamento di bilancio, poiché il numero dei destinatari si limita a poche centinaia.

Mi pare che, trattandosi di un disegno di legge già approvata dal Senato e riguardante il trattamento economico che bisogna doverosamente dare a questo personale, possa raccomandarne alla Commissione la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Gradirei conoscere il rapporto esistente tra due nuovi franchi francesi, tre franchi svizzeri e quindici scellini austriaci.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scopo del presente disegno di legge è quello di porre questi nostri funzionari che

operano in territorio estero in condizioni di avere un tenore di vita decoroso.

Il rapporto al quale ella accenna, onorevole Raucci, ha valore esclusivamente per la Svizzera, in quanto il problema per quanto concerne la Francia e l'Austria è di minor conto.

RAUCCI. A mio avviso sarebbe necessario operare una equiparazione, perché è evidente che i due nuovi franchi francesi non possono essere equiparati ai tre svizzeri.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per il personale consolare esiste un analogo provvedimento. Il cambio è puramente simbolico.

RAUCCI. Vorrei sapere inoltre perché tra i paesi confinanti con l'Italia non è stata inclusa la Jugoslavia.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perché, onorevole Raucci, in Jugoslavia il costo della vita è più favorevole per i nostri funzionari.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.

Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.

(È approvato).

#### ART. 2.

La conversione di cui al precedente articolo è attuata mediante l'applicazione di rapporti di ragguglio da determinare con decreti del Ministro del tesoro per un controvalore massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Sviz-

zera e di 15 scellini per l'Austria per ogni 100 lire dell'aliquota delle competenze da convertire.

I rapporti di ragguaglio da determinarsi ai sensi del precedente comma possono riferirsi tanto a singoli gradi o qualifiche quanto a gruppi di gradi o qualifiche ovvero a classi di retribuzioni.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti delle visitatrici doganali di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 649, non inquadrate nel ruolo istituito con la legge 23 febbraio 1960, n. 132.

(È approvato).

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

### Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Codacci Pisanelli, Barbi, Castelli e Simonacci: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo che, per un ulteriore esame del merito del provvedimento, sia concesso al Governo un rinvio della discussione.

SERVELLO. Signor Presidente, il Gruppo che rappresento non può aderire alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo in quanto, come tutti sanno, non si tratta di un provvedimento di recente presentazione (la proposta di legge in esame non è nuova né a questa né alla precedente Legislatura).

Desidero pertanto conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo quali sono le ragioni che ancora oggi lo spingono a chiedere un rinvio della discussione di un provvedimento che si trova giacente, ripeto, in Parlamento da due Legislature. Non credo sia

una questione di copertura a preoccupare il Governo, il quale procede ormai attraverso la via delle variazioni di bilancio dell'ordine di 150 miliardi di lire, come è avvenuto per esempio ieri, per spese in gran parte già effettuate e non autorizzate dal Parlamento.

Mi sembra quindi strano che per tre, quattro, cinque, dieci volte si riporti questo provvedimento in discussione in sede legislativa e che ogni volta si venga, da parte del Governo, a fare la medesima, identica dichiarazione.

I casi sono due: o il Governo ritiene questo provvedimento non giusto, ed in questo caso dovrebbe addirittura proporre il rigetto, oppure lo giustifica, ed in quest'ultimo caso dovrà necessariamente trovare la relativa copertura finanziaria ed io ritengo che non sia difficile per un Governo, così disinvolto, trovarla.

Questi sono i motivi che mi spingono a chiedere al Governo una definitiva precisazione su questa materia.

RESTIVO, *Relatore*. Effettivamente la materia di cui si occupa la presente proposta di legge ha una ragione di particolare urgenza che si ricollega al lunghissimo iter che essa ha avuto. Ritengo che le richieste contenute nel provvedimento siano pienamente giustificate sul piano morale per quanto concerne le valutazioni degli interessi degli italiani in Tunisia, ma anche sul piano di una valutazione di carattere finanziario in quanto, anche se è vero che vi sono delle difficoltà circa il reperimento dei mezzi finanziari necessari per far fronte a queste differenze relative ad una valutazione di cambio più favorevole agli interessati, è vero altresì che l'Amministrazione dello Stato, attraverso un arbitrato internazionale relativo proprio alla liquidazione dei beni degli italiani residenti in Tunisia, ha avuto la possibilità di reperire somme cospicue dell'ordine di miliardi che hanno la loro destinazione, morale se non giuridica, a favore degli interessati.

L'onorevole rappresentante del Governo ha poc'anzi chiarito che il Governo è disposto a prendere in esame questo provvedimento alla immediata ripresa dei lavori parlamentari per superare tutte quelle difficoltà formali fraposte, a mio avviso, esclusivamente dalla burocrazia.

Occorre cioè che l'aspetto puramente esteriore sia superato da una valutazione sostanziale dei diritti degli italiani in Tunisia. Pertanto vorrei che la richiesta di rinvio del Governo fosse motivata anche perché è bene ri-

petere alla Commissione che il provvedimento, salvo a determinare con precisione l'ambito ed i limiti della sua applicazione, incontra la responsabile attenzione del Governo e che comunque è auspicabile sia definito non oltre il mese di settembre o al massimo ai primi di ottobre.

CASTELLI. Desidero completare il quadro delle notizie che sono state date su questo provvedimento. Ricordo che la prima iniziativa parlamentare risale al 1950; già nel corso della prima Legislatura, la Commissione Finanze e tesoro espresse voto favorevole all'approvazione della proposta di legge; ma questa, in seguito a complicazioni di carattere formale fu rimessa all'ultimo momento in Assemblea; la fine della legislatura fece poi cadere il progetto. Non credo che si possa ulteriormente affermare il *non possumus* a causa della mancata previsione di una copertura. Non si tratta di riparare a danni di guerra, ma di risarcire danni causati dalla stipulazione di un trattato di pace; esiste nel nostro bilancio un capitolo che si riferisce agli oneri derivanti dai trattati di pace. Se l'onorevole Sottosegretario valuterà il conto dei residui su questo capitolo, vedrà che la previsione per questi oneri è largamente compensativa.

Se non si vuole discutere questo provvedimento nell'imminenza delle ferie estive, si sospenda pure la discussione, purché sia ripresa nell'autunno e si arrivi ad una soluzione del problema e purché non ci si adagi su soluzioni discutibili.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa proposta comporta indubbiamente un onere finanziario di non lieve entità, che, dai calcoli fatti, risulta di circa 6 miliardi. D'altra parte nella proposta non si prevede alcuna copertura, sulla quale si sarebbe potuto discutere, ma, con una semplicità degna di nota, non si parla affatto di réperimento dei fondi necessari alla copertura. Non si tratta di una proposta interpretativa, e su ciò desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi! La vecchia legge parlava infatti di indennizzi da pagarsi secondo il cambio di valuta esistente al momento del pagamento; la proposta in esame dispone che il pagamento debba essere effettuato in base al valore venale dei beni in commercio nel mese di gennaio del 1948; si tratta di una vera e propria innovazione che comporta la necessità di un'adeguata copertura!

A parte tali considerazioni, questo problema adesso per la prima volta viene consi-

derato con la maggiore attenzione; il Governo si è riproposto di esaminarlo in modo da portarlo rapidamente a soluzione.

CASTELLI. Abbiamo presentato questa proposta come interpretativa perché, a nostro avviso, l'espressione « momento o giorno del pagamento » si potrebbe riferire non a una vendita privata, semmai a una vendita coattiva; giorno del pagamento vuol dire giorno in cui il bene non è più nella disponibilità del titolare ma del percipiente. Può essere una tesi discutibile, ma giustifica la presentazione della proposta come interpretativa e quindi non comportante l'obbligo di copertura.

Comunque non ci resta che augurarci che il problema sia studiato seriamente e che possa essere risolto alla ripresa dei lavori.

RESTIVO, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che, se il carattere interpretativo della proposta di legge non ha fondamento, il provvedimento è destinato a porre in essere alcuni principi; questo è il presupposto del provvedimento. In seguito alla stipulazione di un trattato di pace, infatti, con la Francia vennero esclusi dall'espropriazione i beni dei cittadini italiani in Francia, con i quali eravamo formalmente in guerra; in quel momento la fedeltà ai principi non costituì un argine per decreti in tal senso. In seguito a ciò, disponibilità finanziarie entrarono, anche se solo formalmente, nelle casse dello Stato, ed è una esigenza morale che siano destinate a favore di coloro che furono danneggiati; se così non fosse, si lederebbero principi molto più importanti di quelli giuridici e astratti.

RAUCCI. Vorrei insistere perché si discutesse oggi stesso questo provvedimento; si tratta infatti di riaffermare questioni di principio. Non desidero entrare nel merito della obbligatorietà o meno dell'indicazione di una copertura; l'onorevole Sottosegretario sa bene che è difficile per i parlamentari proponenti indicare una copertura, specialmente quando consista in 5 o 6 miliardi, come in questo caso.

Ci troviamo di fronte a una proposta di legge che è stata discussa nel corso dell'altra Legislatura e posta al nostro esame in sede legislativa con la dichiarazione di urgenza. Il Governo avrebbe avuto il tempo di studiare la questione e quindi anche reperire i mezzi per far fronte agli oneri; invece dichiara oggi che non si sa come trovare un'adeguata copertura. È chiaro che quando si procede in questo modo, si limita il diritto dei parlamentari a proporre iniziative legislative.

Per tali motivi, insistiamo perché il provvedimento sia discusso oggi stesso; se questo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 LUGLIO 1961

non sarà possibile, desideriamo che il Governo si impegni a fissare come termine ultimo della discussione la ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

**PRESIDENTE.** Esiste la questione del parere favorevole della Commissione Bilancio mai pervenuto a questa Commissione!

**CASTELLI.** In un primo momento la Commissione Bilancio, discutendo rapidamente, aveva emesso un parere contrario; in un secondo tempo, invece, aveva espresso parere favorevole. Tuttavia questo parere favorevole, che secondo la prassi deve essere comunicato tempestivamente, giace tuttora in un certo cassetto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Castelli, alla Commissione Finanze e tesoro è pervenuto formalmente soltanto il parere contrario!

**ASSENATO.** Vorrei fare due proposte concrete: innanzitutto chiedere ancora una volta d'urgenza il parere della Commissione Bilancio, perché non possiamo non sentire quanto abbiamo ascoltato oggi ed anche perché abbiamo il dovere di assicurare il buon funzionamento del lavoro parlamentare; in secondo luogo chiedere al Governo di assumere un impegno preciso sulla data di discussione. Io propongo la prima seduta del mese di ottobre.

**DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo sarà senza dubbio pronto a discutere la proposta di legge nel giorno in cui la Commissione vorrà.

**RAUCCI.** Il fatto è che la Commissione voleva discuterla oggi!

**ASSENATO.** Vorrei, nel caso le prime mie due proposte non dovessero essere accettate, farne una terza: richiamare l'attenzione del Ministro dei rapporti col Parlamento sulla questione che investe appunto i rapporti tra l'esecutivo ed il Parlamento. Tutto quanto è fino ad ora accaduto dimostra che l'Amministrazione dello Stato non funziona e vorrei dire che è di ostacolo allo sviluppo dell'iniziativa parlamentare!

**PRESIDENTE.** Propongo che l'esame del provvedimento sia rinviato ad una delle prime sedute della Camera dopo le ferie estive.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (3119):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni » (3189):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) » (3136):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

#### Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Armaroli, Assennato, Bigi, Bima, Castelli, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Giglia, Grilli Giovanni, Mello Grand, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Schiratti, Servelló, Terragni, Togni Giulio Bruno, Valsecchi e Zugno.

*È in congedo:*

Marzotto.

**La seduta termina alle 11,20.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO